



**COMUNE DI PANTIGLIATE
PROV. DI MILANO**

Allegato A)

**REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 23 DEL 22/05/2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Determinazione dell'aliquota ed esenzioni
- Art. 5 – Rinvio dinamico
- Art. 6 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 7 – Entrata in vigore

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lsg.n.446/1997 e successive modificazioni ed in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360, comma sostituito dall'art.1, comma 142, lettera a), della L.26.12.2006, n.296, disciplina la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune, alla data del 1° gennaio di ciascun anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4 - Determinazione dell'aliquota ed esenzioni

1. Il Comune con apposita delibera annuale adottata dal Consiglio Comunale, determina la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Sono **esenti** dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef, **fino ad €15.000,00.=**
3. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF superiore ad €. 15.000,00.=.
4. Il versamento non è dovuto se l'importo calcolato è inferiore ad €. 12,00;

Art. 5 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 6 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento è accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90 che ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012 e unitamente alla delibera di approvazione verrà comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.